

Giulio Mastrangelo

LA GIUSTIZIA NELLA LANGOBARDIA MERIDIONALE (VII-X SEC.)ⁱ

Abstract:

This paper aims at highlighting the different positions of historians on the “Gastaldati”, the administrative constituencies ruled by an officer (“Gastaldo”) with full powers over civil, military and judicial matters, and on the “Gastaldi” in the region of Southern Longobardy. It is aimed at giving evidence of the complex responsibilities attributed to the Gastaldo officers, of the mechanics in the administration of the judicial power in the Longobard legal system, and of the duties and powers attributed to judges, through the analysis and the review of the Edict of Rotari and of the laws enacted by the subsequent Longobard Kings, as well as by Arechi II and Adelchi, Princes of Benevento.

Key words: Gastaldo, Edict, Rotari

Questo studio illustra le varie tesi della storiografia sui gastaldati e sui gastaldi nella Longobardia meridionale, ricostruisce l'ambito delle complesse attribuzioni istituzionali dell'ufficio di gastaldo e tratta del potere giudiziale nell'ordinamento giuridico longobardo, dei poteri e dei doveri del giudice attraverso l'esame delle norme dell'Editto di Rotari e delle leggi dei successivi re e di quelle di Arechi II e Adelchi, principi di Benevento.

Parole chiave: gastaldo, Editto, Rotari

Sommario: 1. Il Ducato di Benevento: organizzazione istituzionale. 2. I gastaldi in Puglia. 3. Competenze e attribuzioni normative del gastaldo. 4. Potere giurisdizionale, vendetta e violenza lecita. 5. I poteri del giudice. 6. Le fasi del processo.

1. Giova premettere che la realtà ordinamentale nell'alto-medievo è complessa e lontana dallo Stato di diritto moderno. All'apparato robusto, capillare e articolato come quello romano, non se ne sostituì - secondo Grossi¹ - uno di pari dignità e intensità. Con l'inserimento nella civiltà mediterranea di popoli nordici, quali i Longobardi, si viene a creare una situazione di incompiutezza del potere politico con un diritto che non trova più la sua fonte in una legge scritta ma nasce dal basso. È quella che Grossi definisce una società senza Stato, senza separazione dei poteri, dove il re assomma anche le funzioni di *iudex*, dove fiorisce il pluralismo giuridico, dove tra le fonti del diritto primeggia la consuetudine, dove, infine, altri aspetti legati a circostanze di luoghi, tempi e situazioni contingenti influenzano l'applicazione del diritto.

Questo scritto intende contribuire alla ricostruzione del sistema di amministrazione della giustizia nella Longobardia Meridionale tra il VII e l'X secolo, mediante la illustrazione delle disposizioni dell'Editto di Rotari circa le competenze attribuite al gastaldo in materia giudiziale, nella consapevolezza che dette norme difficilmente risultano osservate nei pochi manoscritti di giudicati di cui disponiamo. Le funzioni di governo nel ducato di Benevento venivano esercitate dal Duca, sia direttamente (assistito dalla curia che sedeva a Benevento *in Palatio*), sia per il tramite dei gastaldi, messi a capo dei gastaldati, istituiti man mano che procedeva la conquista delle regioni meridionali. Sul gastaldato, quale «struttura portante del ducato»² dal punto di vista amministrativo, non si registrano disparità di opinioni.

Sulle altre prerogative istituzionali dei gastaldi, invece, i pareri divergono. Secondo Fonseca, la loro potestà sarebbe limitata alla gestione del fisco ducale in quanto nel ducato beneventano le terre fiscali erano costituite dagli *Actus* o *Actiones*, amministrati dagli *Actores*; seguendo questa teoria anche Lorè sostiene che «dagli atti

¹ P. GROSSI, *L'Europa del Diritto*, Laterza Editore, Bari 2008, 1.

² C. D. FONSECA, *Longobardia minore e Longobardi nell'Italia meridionale*, in *Magistra Barbaritas – I Barbari in Italia*, Libri Scheiwiller, Milano 1984, 145.

emergono *actus*, *iudiciaria* e *subactio* che sembrano riferirsi alla ripartizione del fisco ducale, mentre restano in ombra le prerogative militari e giudiziali degli ufficiali»³.

Mor, invece, pur ammettendo che «il fondamento del potere dei gastaldi sia l'attività amministrativa delle *curtes regiae*»⁴, aggiunge che accanto al duca coesisteva il gastaldo regio e che ad Arezzo e a Siena i gastaldi esercitavano funzioni di giudici, oltre quelle di amministratori cittadini, sicché andrebbe postulata l'esistenza di una categoria particolare di tali ufficiali che esercitavano veri e propri poteri ducali, chiamati *gastaldi civitatis*; ma invita a non confonderli con i gastaldi nei ducati di Spoleto e di Benevento ove «il *gastaldus civitatis* è un funzionario in subordine del duca, con competenza territoriale ben determinata» diversa da quella di tutto il resto del regno longobardo in quanto «i duchi di Spoleto e di Benevento si atteggiavano un poco a sovrani e considerano il loro ducato alla stessa stregua del Regno sicché i gastaldati in cui sono divisi e il territorio spoletino e quello beneventano, vanno ragguagliati ai ducati del regno (...) cioè sono centri di *Judiciaria*»⁵.

Secondo Delogu, i gastaldi sono ufficiali nominati dai duchi di Benevento, col compito di provvedere a tutte le attività di governo e di difesa, anche a quelle giudiziarie; pur se, con riferimento a queste ultime, «i pochi giudicati dell'VIII e della prima metà del IX secolo (...) mostrano il duca, e poi il principe, condurre da solo tutto il procedimento»⁶. Ma verso la fine del secolo IX – aggiunge –, «il principe si spogliò della funzione giudicante già assunta e investì del dibattimento e del giudizio un diverso titolare, qualificato dal doppio titolo di gastaldo e giudice»⁷ e, infine, nel X secolo «in tutto il meridione longobardo i giudizi sono tenuti da 'giudici' senz'altro

³ V. LORÈ, *I gastaldi nella Puglia longobarda* al Congresso *Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'altro Medioevo* (XX Congresso internazionale di studio CISAM, Savellettri di Fasano, 4 novembre 2011).

⁴ C. G. MOR voce *Gastaldo*, in *Nov. Dig. It.*, vol. VII, Torino 1961, 763.

⁵ MOR, *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi* CISAM, Spoleto 1951, 412 - 414.

⁶ P. DELOGU, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La Giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Settimane di studio del CISAM, tomo I, Spoleto 1997, 263.

⁷ DELOGU, *La Giustizia* cit., 264. Secondo l'A. nel C.D.C. figurano 10 notizie di giudicato per il periodo 858-928; in esse 3 risultano tenuti da gastaldi-giudici; 2 da gastaldi senza titolo di giudici; i restanti 5 da iudices, in tre casi qualificati come ecclesiastici (ivi nota 8).

titolo (...) senza assessori, con la sola presenza, non essenziale, di astanti in funzione di testimoni»⁸. Tuttavia, lo stesso Autore è costretto ad ammettere l'esistenza (accanto a quelli tenuti da gastaldi – giudici o soltanto da giudici) anche di giudizi tenuti da gastaldi col solo loro titolo, citando i giudicati di Nocera presso Salerno e quelli di Benevento. In questi non è compreso, e quindi va aggiunto il giudicato di Massafra, ove un gastaldo (con questo solo titolo) nel 970 dirige il dibattimento e detta la redazione della *notitia iudicati*⁹. Peraltro, negli atti del principato di Salerno, sono attestati nell'esercizio di funzioni propriamente giudiziarie non solo i gastaldi, ma anche gli *sculdahis*, con la presenza di astanti in funzione di testimoni¹⁰.

Secondo Amati, con riferimento precipuo al ducato di Benevento, i gastaldi sono da definire ufficiali nominati dai duchi di Benevento, col compito di provvedere a tutte le attività di governo e di difesa¹¹. Secondo Princi Braccini svolgevano, oltre che le attività di amministrazione del patrimonio ducale e di difesa nel territorio di competenza, altresì «compiti locali di reclutatore e guida militare (in aiuto del re nel caso di una guerra), di polizia e, per quel che ci interessa, di giurisdizione (principalmente criminale)»¹².

2. La Puglia entra a far parte del ducato di Benevento¹³ in tre momenti successivi nell'arco di circa un secolo. Agli anni 586-590 risale la prima offensiva con

⁸ DELOGU, *La Giustizia* cit., 265. In nota 9 riporta: L'evoluzione è evidente soprattutto nei documenti del C.D.C., che costituiscono una serie sufficientemente consistente e continua. Tra il 936 e il 992, il giudice unico compare nei docc. I, nr. 161, 180, 198, 209; II, nr. 230, 253, 259, 274, 284, 288, 302, 338, 339, 350, 373, 377, 395, 415, 424, 426, 439, 444, 447, 449;.

⁹ G. MASTRANGELO, *Un giudicato longobardo del 970 in Terra d'Otranto*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, Anno IV, Cacucci, Bari 2011, 299 – 321. Nel giudicato di Massafra, il titolare dell'azione giudiziaria pur essendo un greco, tale Trifilio, non si definisce nè *krites* nè *iudex* ma «gastaldo»; egli dirige il dibattimento e fa redigere il giudicato «*pro securitatem*» della parte vittoriosa. I «*nobiliores homines*» che lo assistono sono latini e tra essi figura Lupone «*gastaldeo*», cioè gastaldo: il che lascia presumere che, prima dell'anno 967, proprio costui amministrasse la giustizia nel Castello di Massafra in qualità di gastaldo.

¹⁰ J. M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, in S. GASPARRI (a cura di), *Il Regno dei Longobardi in Italia, Archeologia, società e istituzioni*, CISAM, Spoleto 2004, 345.

¹¹ A. AMATI, *Un'eredità longobarda in terra di Bari: il diritto consuetudinario*, in L. SINISI (a cura di), *Presenze longobarde in Italia, Il caso della Puglia*, Longo editore, Rimini 2007, 130.

¹² G. PRINCI BRACCINI, *Termini germanici per il diritto e la giustizia: sulle tracce dei significati autentici attraverso etimologie vecchie e nuove*, in *La Giustizia nell'alto Medioevo (secolo V-VIII)*, Settimane di studio C.I.S.A.M., 7-13 aprile 1994, Spoleto 1995, tomo II, 1086.

¹³ Nulla di certo sappiamo a proposito della genesi del ducato di Benevento. PAOLO DIACONO in proposito si limita a dire che «*fuit autem primus Langobardorum dux in Beneventuo nomine Zotto, qui*

l'occupazione di parte del Tavoliere e dell'antica Daunia da parte del duca Zottone. La seconda ondata, con la conquista di gran parte dell'Apulia (cioè la Puglia centro settentrionale), avviene sotto il governo di Arechi I (591-641). Infine, la terza ondata, come reazione all'impresa di Costante II, avviene dopo il 671, quando il duca Romualdo rivolge le armi contro i Bizantini ed espugna Taranto, Brindisi e Oria col territorio circostante¹⁴. Tuttavia, l'estremo Salento, con le città di Otranto e Gallipoli, resterà in mano ai Bizantini.

Man mano che procede la conquista, i nuovi territori vengono suddivisi in gastaldati. Così, mentre nel VII sec. l'Apulia longobarda conta appena tre gastaldi¹⁵: quelli di Lucera, di Siponto (comprendente gran parte della provincia di Foggia, il golfo di Manfredonia e il promontorio del Gargano col Santuario di S. Michele) e di Canosa,

in ea principatus est per curricula viginti annorum» (PAOLO DIACONO, *Storia dei Longobardi*, III, 33, in L. CAPO (a cura di), Fondazione L. Valla – A. Mondadori editore, 1992, 168) cioè che il primo duca longobardo di Benevento fu Zotto (o Zottone) (a.569-70 - 590). Stante il silenzio delle fonti sull'origine del ducato, la storiografia ha scartato da tempo la interpretazione secondo cui essa sia frutto delle direttive del re Alboino e di una fara staccatasi dall'esercito longobardo, per accogliere piuttosto la tesi, avanzata per primo da Gian Piero Bognetti (G. P. BOGNETTI, *Tradizione longobarda e politica bizantina nelle origini del ducato di Spoleto*, in IDEM., *L'età longobarda*, III, Milano 1967, 441 - 475) secondo cui il ducato di Benevento non sia sorto per volontà regia e ad opera di una fara staccatasi dall'esercito longobardo, ma ad opera di un contingente longobardo venuto in Italia centro-meridionale a combattere a fianco dell'esercito bizantino durante la guerra greco-gotica, al di fuori da ogni vincolo di potestà del monarca che risiedeva al nord (P. CESARETTI, *I Longobardi in Procopio*, in F. LO MONACO e F. MORES (a cura di), *I Longobardi e la storia, un percorso attraverso le fonti*, Viella ed., Roma 2012, 28), tesi suffragata dalla testimonianza di Procopio di Cesarea.

¹⁴ «*Romualdus Beneventanorum dux, congregata exercitus multitudine, Tarentum expugnavit et cepit, parique Brundisium et omnem illam qua in circuitu est latissimam regionem suae ditioni subiugavit»* (P. DIACONO, *Storia dei Longobardi*, VI, 1, Milano, editore. Electa, 1985, 283). Non si precisa l'anno in cui ciò avvenne; poiché però se ne parla dopo aver discusso della morte di Grimoaldo, avvenuta nell'anno 671, è da presumere che il fatto sia avvenuto subito dopo. Sul punto vedi J. M. MARTIN (*La Longobardia* cit, 331) e V. FARELLA (*La Chiesa di Taranto nell'Alto Medioevo*, in *La Chiesa di Taranto*, a cura di C.D. FONSECA, editore Congedo, Galatina 1977, 53 e 59), G. GAY (*L'Italia meridionale e l'Impero bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071)*, Parigi 1904, ristampa anastatica Forni ed., 2001, 356-7), A. P. ANTHROPOS (*L'Età Longobarda a Pavia, a Benevento in Puglia*, vol. I, editore Schena, Fasano, 1989, 359) e; D. L. DE VICENTIIS (*Storia di Taranto*, ed. Mandese, Taranto 1991, 132).

¹⁵ S. M. COLLAVINI (*Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, Atti del XVI Congresso internazionale di Studi sull'alto Medioevo, CISAM, Spoleto 20-23 ott.2002 – Benevento 24.27 sett. 2002, I, 145 e nota 50) circa la dimensione territoriale dell'autorità dei gastaldi beneventani avverte che nel ducato di Benevento i gastaldati hanno una chiara consistenza territoriale solo a partire dal IX secolo, cioè a partire dalla divisione tra Radelchi e Siconolfo dell'anno 851.

(con gran parte della Terra di Bari e diramazioni anche in Basilicata)¹⁶; nell'VIII secolo i gastaldati sono divenuti cinque, cioè Siponto, Conza, Canosa¹⁷ (a. 747), Taranto¹⁸ (a. 747) e Cassano (a. 764)¹⁹. Nei primi decenni del IX secolo, in seguito al frazionamento del gastaldato di Canosa, conseguono autonomia circoscrizionale Bari, Trani, Conversano e Monopoli. È da ritenere che Taranto, appena sottratta al *dux Calabriae*, sia stata affidata subito a un gastaldo²⁰ in quanto non è pensabile che la difesa della città e del suo entroterra restasse affidata al lontano gastaldo di Canosa²¹. La città bimare è definita esplicitamente gastaldato nel IX secolo²². Pur se di essa sappiamo poco tra VII e X secolo²³, è tra le poche che nel sec. VIII sono amministrare da gastaldi. Nell'anno 747 la selva (*silba cum terra bacua*), facente parte del gaio

¹⁶ A. AMATI, *Un'eredità* cit.

¹⁷ COLLAVINI, op. cit., 142; J. M. MARTIN (a cura di), *Cronicon Sanctae Sofiae*, Roma 2000, 2 vol. (*Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum Italicarum Scriptores*, 3), II, 20: nell'anno 747 l'*actus* di Canosa è retto dal gastaldo Theutpald.

¹⁸ COLLAVINI, op. cit.; MARTIN, *Cronicon* cit., II, 19, anno 747.

¹⁹ MARTIN, *La Longobardia* cit., 339.

²⁰ ANTHROPOS, op. cit., 359.

²¹ AMATI, op. cit., 131.

²² COLLAVINI, *Duchi* cit., 142.

²³ Le testimonianze documentarie e archeologiche del periodo sono scarse e frammentarie. La Chiesa di Taranto, che vanta origine apostolica, è attestata nel V sec. dalla lettera di Papa Gelasio I del 496 (C. D'ANGELA, *Le origini cristiane*, in IDEM, *Taranto medievale*, Soc. di Storia Patria per la Puglia, Taranto 2002, 7) ma, tra il 680 e il 968, non conosciamo i nomi dei vescovi di Taranto, con l'eccezione di Aufredo, presente al Concilio Romano I dell'anno 743 (O. SANTORO, *Cronotassi dei Vescovi di Taranto*, C. Dell'Aquila (a cura di), *Cronotassi Iconografica e Araldica del Vescovi Pugliesi*, Bari 1980, 284; FARELLA, *La Chiesa di Taranto*, cit., 53-71). Una chiesa, risalente all'anno 822 e dedicata a S. Valentino, era sita fuori le mura della città. Di epoca longobarda (VIII-IX sec.) sono alcune chiese rupestri di Massafra (la cripta inferiore nel Villaggio rup. Madonna della Scala, la chiesa rupestre di San Lorenzo da Massafra, quella di Santa Lucia e quella Santa Marina); n. 39 unità abitative rupestri site nel Villaggio Madonna della Scala di diverse tipologie (R. CAPRARA- F. DELL'AQUILA, *Il villaggio rupestre della Gravina Madonna della Scala a Massafra*, editore Dellisanti, Massafra 2007); alcune iscrizioni graffite nella chiesa rup. di San Marco (R. CAPRARA, *La chiesa rupestre di San Marco a Massafra*, Firenze 1979); la c.d. *Crux Aselli*, una crocetta di bronzo scoperta nei pressi della cripta di S. Giuliano di Statte che, secondo R. JURLARO (*Crux Aselli*, in *Archivio Storico Pugliese*, Soc. Storia Patria Puglia, I-IV, Bari 1974, 633-637) è «opera dell'VIII-IX sec.» (ne dà una lettura critica G. GASPARRE, *Croce pomellata da Statte*, in *Giornate internazionali di studio in Terra Jonica – L'Habitat rupestre nell'Area Mediterranea* Massafra-Palagianello 29-31 ott. 2010, Archeogruppo 2011, 151); sempre da Statte proviene una fibula, di VI-VII sec., del tipo ad anello aperto a lamina larga con decorazione a protome zoomorfa ove si legge: + *LUPU BIBA IN (DEO)* (iscrizione affine alla fibula di Canosa, sulla quale è scritto: + *LUPU BIBA*, e a quella di Sepino, sulla quale si legge: + *AODERADA BIVA*); fibule simili, datate al VII-VIII sec., provengono dalla necropoli di Saturo (D'ANGELA, op. cit. 159 s.).

retto dal gastaldo Rotulo, viene concessa dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano in Strata²⁴ sito nei pressi della via Appia, non lontano da Taranto²⁵.

Nello stesso X sec., in Puglia scompare il gastaldato ma non il gastaldo. Infatti, «in documenti di Conversano, Bari e Putignano compaiono questi ufficiali ma con competenza (..) di giudici locali, cittadini»²⁶, affiancati da notabili, chiamati «*boni homines*» o «*nobiliiores homines*», in funzione di testimoni.

3. La tesi che afferma la competenza dei gastaldi limitata all'amministrazione del patrimonio e del fisco ducale, si basa, in gran parte, sullo spoglio delle fonti documentarie pervenuteci. Ma proprio la scarsità delle fonti non consente – a parere dello scrivente - di delineare la reale sfera di competenze esercitate dal gastaldo. Per l'VIII secolo abbiamo in tutto nove giudicati (cinque in originale e quattro facenti parte di documenti perduti) e riguardano liti tra chiese e monasteri e altri soggetti per il possesso di casali e di terre. A essi sono da aggiungere ventidue notizie di giudizi,

²⁴ H. ZIELINSKI (a cura di), *I Diplomi dei duchi di Benevento*, in *Codice Diplomatico Longobardo*, IV/2, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2003, 106-107.

²⁵ ZIELINSKI, op. cit., 278, il quale scarta l'ipotesi di E. CARUSI (*Briciole archivistiche. Di alcuni monasteri di alcuni monasteri di Santo Stefano nell'Abruzzo Chietino*, in *Papsttum und Laisertum. Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters. Paul Kehr zum 65. Geburtstag dargebracht*, Munchen, 1926, 102-103) che il monastero sia da identificare con S. Stefano a Mare di non precisa ubicazione. Sul punto anche COLLAVINI (op. cit., 142 nota 43) propende per l'identificazione con Taranto dell'*actus* del gastaldo Rotulo. Da ultimo vedi LORÈ, *I gastaldi*, cit.. L'identificazione certa di S. Stefano in Strata nei pressi di Taranto è nel successivo precetto di Arechi II del 774 a tenore del quale: «*eccl(esi)a S(an)c(t)i Stephani que posita est in Strata (...) Et concessi p(re)dicte S(an)c(t)e Sophie monasterio de gaio no(st)ro territoria scilice(m) que est sup(er) S(an)c(tu)m Stephanu(m) usq(ue) in aliam viam puplica(m) et p(er) longu(m) usq(ue) in istrata maiore que vadit in Tarantus*». Altrove (G. MASTRANGELO, *Gli usi civici a Massafra e a Martina Franca*, in F. MASTROBERTI (a cura di), *La testa di Medusa – Storia e attualità degli usi civici – Atti del convegno di Martina Franca del 5.10.2009*, Cacucci editore, 2012, 236) ho ipotizzato che la selva di cui si parla in questo documento coincida con la *Foresta Tarantina*, detta anche *Silva*, *Gualda* o *Gualdella*, compresa in un elenco di beni di pertinenza regia del 1278. La *Foresta* aveva lo scopo di fornire il pascolo per le aziende zootecniche regie (come la Regia Cavallerizza che nel '400 aveva sede a Massafra), il legname per la costruzione di opere militari (nel 1279 il legname di Taranto fu utilizzato per la costruzione di una torre nel porto di Brindisi) nonché di garantire l'esercizio degli usi civici a favore delle popolazioni residenti.

²⁶ MOR, op. loc. ult. cit., secondo il quale è probabile che questi giudici locali non siano che la sopravvivenza dei giudicenti lasciati dai Musulmani alle comunità cristiane per dirimere quelle questioni che non interessavano i fedeli dell'Islam.

indicate come «*iudicia*»²⁷, che sono contenute nella *magna charta* del novembre 774 a favore del monastero di S. Sofia di Benevento.

Se dell'intero corpus di giudicati si sono salvati solo quelli è grazie all'interesse precipuo di chiese e monasteri a conservare gelosamente gli atti di concessione a loro favore di terre e casali nonché i documenti giudiziari che riconoscevano il loro diritti su tali beni²⁸ ma essi – ovviamente - non sono rappresentativi di tutti quelli emanati nella Longobardia meridionale nel corso di cinque secoli di storia.

Nelle fonti di VIII sec., il giudizio è condotto di persona dal duca e si svolge in Benevento *in Palatio*, tranne il caso in cui il giudizio si svolge in Gualdo Noceto. Questo giudicato del maggio 742 si segnala per la complessità delle varie fasi del giudizio. Il duca Godescalco nella causa promossa contro *Deusdedit* (abate del monastero di S. Giovanni da Rugone) da Reparato, da Leone «*cum germanos suos*» e da Rodone «*cum fratres suos*», per il possesso di alcuni casali in località diverse, dopo avere ascoltato i testimoni ed esaminato i *preceptora* e le *cartule libertatis* accoglie solo in parte la domanda e dispone un supplemento di istruttoria inviando in loco il gastaldo Crissi e il vesterario Poziune coll'incarico di trovare ulteriori elementi di prova a sostegno delle rivendicazioni degli attori.

È vero che l'attività dei gastaldi, come di altri ufficiali, andava esercitata, di regola, in conformità dell'Editto, ma è altrettanto vero che lo *jus scriptum* raccoglieva e pubblicava solo in parte il complesso delle *cawarfidae* tramandate oralmente²⁹ sicchè anche nel processo trovavano applicazione sia l'uno che le altre. La consapevolezza del carattere bipolare, tra codificazione (scritta) e usi consuetudinari (orali), del diritto longobardo ha creato negli studiosi moderni «l'indebita pretesa (...) che l'*Editto* dei longobardi si possa configurare nei termini di un codice di leggi moderno, parametro unico in cui poter automaticamente e necessariamente rintracciare il criterio di risoluzione di ogni singolo caso, aspettandosi quindi uno

²⁷ ZIELINSKI, OP. cit., 170.

²⁸ ZIELINSKI, OP. cit., 14-22

²⁹ C. AZZARRA, «... *quod cawarfedae antiqua usque nunc sic fuisset*». *Consuetudine e codificazione nell'Italia Longobarda*, in S. GASPARRI (a cura di), *Alto medioevo mediterraneo*, Firenze University Press, Firenze, 2005, 252.

svolgimento del negozio di volta in volta considerato per forza di cose conformato *in toto* sulla norma scritta; salvo, qualora ciò non avvenga, meravigliarsi, per l'appunto, dell'esistenza di "anomalie", di "divaricazioni", che si sente il bisogno di spiegare in qualche modo»³⁰. Secondo lo stesso A., occorre avere ben fermo che «il sistema giuridico longobardo era un modello complesso, di cui il codice costituiva solo una parte, accanto a una vitalissima tradizione di consuetudini; e le forme stesse di risoluzione dei conflitti seguivano percorsi diversificati – arbitrali, consuetudinari, extragiudiziali – senza necessariamente aderire in modo meccanico ed esclusivo alle disposizioni edittali»³¹. Nel capitolo 386, Rotari prevede espressamente la possibilità per i re longobardi suoi successori di aggiungere in futuro altre leggi. Le integrazioni all'Editto dei successori di Rotari non si configuravano quali innovazioni o modifiche rispetto alla normativa precedente; piuttosto, esse si proponevano quali aggiunte di leggi che venivano percepite come già esistenti nel patrimonio tradizionale della stirpe e che erano di volta in volta "ricordate" dal re e dall'assemblea dei liberi e messe per iscritto. Per la cultura longobarda, infatti, il diritto affondava le proprie radici nella tradizione e nella memoria collettiva della stirpe e solo in queste trovava fondamento e legittimità³².

Purtuttavia, nell'intento di ricostruire il quadro di competenze dei gastaldi, è opportuno partire dall'esame dello *jus scriptum* per rinvenire in esso le prerogative, i poteri e i doveri attribuiti al gastaldo, conoscere in dettaglio le sue specifiche attribuzioni giudiziali al fine di capire come funzionasse la giustizia nell'alto medioevo nel ducato (poi principato) di Benevento. L'esame della produzione documentaria, redatta a conclusione dei procedimenti giudiziari (chiamati variamente *iudicatum*, *iudicatum definitionis*, *notitia iudicati*, *brebe memoratorio* ecc.), sono un validissimo strumento, una volta esaurita la disamina delle attribuzioni normative del

³⁰ AZZARRA, *ivi*.

³¹ AZZARRA, *op. cit.*, 253. G. P. Bogneri, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in *Studi in onore di G. De Francesco*, II, Milano 1957, pp. 235-256, ripubblicato in *Id.*, *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, 115-135; su simili tematiche, si vedano i contributi raccolti nelle due *Settimane* (rispettivamente, XLII e XLIV) del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo: *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, e *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997.

³² AZZARRA, *op. cit.*, 255.

gastaldo, onde verificare se e in quale misura lo *jus scriptum* trovasse applicazione nella pratica.

Nell'ulteriore svolgimento di questo scritto si seguirà tale traccia.

Orbene, in Rotari, in Liutprando, in Ratchis e in Astolfo il gastaldo è menzionato in gruppi di norme ove è investito di varie incombenze, da quelle attinenti ai *iudicia* a quelle che oggi chiameremmo di volontaria giurisdizione, sino a funzioni meramente amministrative e di gestione del patrimonio regio.

Funzioni propriamente giudiziali si rinvengono in un primo gruppo:

A norma di Roth. cap. 15, in caso di violazione di un sepolcro, quando manchino gli eredi, il gastaldo ha l'obbligo di agire per perseguire i colpevoli. A norma di Roth. cap. 23, in caso di maltrattamento di un esercitale da parte del duca, il gastaldo deve indagare per accertare la verità e fargli ottenere giustizia. Reciprocamente, a norma di Roth. cap. 24, il duca deve aiutare a ottenere giustizia un esercitale che sia stato maltrattato senza ragione da un gastaldo. Roth. cap. 189: in caso di fornicazione, ove i parenti rifiutino o trascurino di prendere vendetta sulla donna colpevole, il gastaldo (o lo sculdascio) è autorizzato a consegnarla nelle mani del re e a giudicarla, come al re piacerà. A norma di Roth. cap. 221, in mancanza di azione di parte (ove i parenti di una donna che si è unita con un servo tardino a ucciderla o a venderla come schiava fuori dal regno), il gastaldo ha l'obbligo di agire per catturare la colpevole e tradurla alla corte del re, ponendola nel suo gineceo.

In Liutprando, (Liutp. cap. 78) al giudice (o all'attore) è attribuito il potere di agire nei confronti di chi possiede da meno di 60 anni un bene pubblico al fine di ottenerne la restituzione.

Un secondo gruppo di norme detta i doveri che il giudice (i termini *gastaldius* e *iudex* vengono adoperati come assolutamente equivalenti)³³ è chiamato ad

³³ *Iudex*, già presente in alcuni capitoli di Rotari, è termine che trova più larga diffusione nel corso dell'VIII secolo, laddove per *iudices* si intendono tutti i duchi e i gastaldi «unificati dal punto di vista della funzione fondamentale da essi esercitata in tempo di pace, e cioè quella giudiziaria come rappresentanti del re» (S. GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma 1978, II, 28). «Nelle fonti normative il termine conserva un carattere ambiguo, venendo a indicare anche funzionari minori; nel suo senso più ristretto *dux* designa il duca o il gastaldo con poteri ducali che ha compiti di mantenere l'ordine e di amministrare la giustizia entro la propria *civitas* o *iudicaria* e di guidare gli arimanni del suo distretto

assolvere. Da Roth cap. 25, dettato in materia di denegata giustizia, si ricava il principio generale secondo il quale ogni giudice ha il dovere precipuo di *servare veritatem aut iustitiam*³⁴. Un altro obbligo vincolante per il giudice è quello di decidere le liti celermente: lo si ricava da Roth. cap. 150 in tema di distruzione di un mulino. Se il giudice, interpellato dal danneggiato, ritarda nel deliberare su tale causa, è passibile di una sanzione di 20 solidi. A norma di Roth. cap. 210 il gastaldo è punito se si oppone alla legittima richiesta da parte del padrone, degli amici o dei servi di restituire l'aldia (o la serva) che sia stata rapita e portata alla corte del re, così come nel caso (Roth. cap. 271) in cui, alla reiterata richiesta da parte del padrone, ritardi a restituire lo schiavo rifugiatosi alla corte del re. Anche Liutprando, col cap. 25, dispone che se lo sculdascio trascura di rendere giustizia entro quattro giorni, paghi la composizione di 12 solidi. Sulla stessa linea sono i successivi capitoli 26, 27 e 28 di Liutprando. Liutp. cap 85 fissa le pene per giudici, sculdasci, saltari o decani che trascurano di ricercare e scovare indovini e indovine. Ancora più esplicito sul punto è il cap. 1 di Ratchis a norma del quale «ciascun giudice debba quotidianamente sedere in tribunale nella sua città e non si dedichi ai propri interessi o ad altra vanità del secolo, ma segga di persona e garantisca la giustizia a tutti, così da non accettare premi da nessun uomo, come ci hanno promesso per iscritto; colui che giudica diversamente perda il suo ufficio di giudice. Ma se in futuro qualche giudice trascurerà di amministrare la giustizia ad un suo arimanno, ricco o povero, o a qualsiasi altro uomo, (stabiliamo che) debba perdere la sua carica e pagare come composizione il suo guidrigildo al palazzo del re e (che) debba una composizione a colui, nei cui confronti ha trascurato di amministrare la giustizia»³⁵. Secondo Nicolaj, «quando a metà del VIII secolo re Ratchis emana questa norma, compaiono allora le *notitiae iudicati*, documenti massivi che compendiano in un'unica, indivisibile pagina

in caso di guerra. Le leggi dell'VIII secolo tendono a garantire il controllo assoluto del re su queste cariche e al contempo il massimo rispetto per l'autorità dello *iudex* da parte dei suoi sottoposti» (C. AZZARRA – S. GASPARRI (a cura di), *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella editore, Roma 2005, 117 nota 31).

³⁴ F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel Diritto Longobardo*, Giuffrè editore, Milano 1968, 40.

³⁵ La traduzione del testo è di C. AZZARA, in *Le leggi dei Longobardi* cit., 261.

un intero procedimento (talvolta anche non continuativo cronologicamente) fino al giudizio (...) è una procedura orale, fino al documento di sentenza, la *notitia iudicati* appunto, che è redatto da un notaio al di fuori di qualunque bureau, ed è convalidato dalle sottoscrizioni dei giudici, i quali “*nobiles ed sapientes ed Deum timentes ... quod iudicaverint, confirmare sua subscriptione non dissimulent*” (Loth. 98)»³⁶.

In alcuni casi la legge fissa la pena che il giudice deve applicare. Roth. cap. 244 prescrive a quale pena il giudice deve punire chi esce o entra in un castello o in una città scalando le mura clandestinamente. Roth. cap.260: obbliga chi trova dell'oro o altri oggetti per strada a dichiararlo al giudice, in mancanza incorre nella condanna a restituire nove volte tanto. Roth. cap.376 stabilisce la pena in caso di uccisione di un'aldia o di una serva altrui come se fosse una strega. Altre norme prescrivono obblighi di fare e di non fare a carico del giudice. Roth. cap. 264 disciplina cosa deve fare il giudice che cattura un servo che fugge fuori della provincia. Roth. cap. 343 stabilisce gli obblighi di colui che trova del bestiame a far danno. Roth. cap. 368 obbliga il giudice a cercare erbe malefiche addosso a un campione, prima del duello. Liutp. cap. 59 punisce il gastaldo (o l'attore) che osa donare un bene della corte regia che amministra senza ordine del re. I capp. 9, 10, 11 e 14 di Ratchis contengono importanti norme di comportamento a carico dei giudici. Il cap. 9 punisce con la condanna a morte e con la confisca dei beni il giudice che invia propri messi a Roma o a Ravenna, presso i Franchi, i Bavari, gli Alamanni, i Reti o gli Avari senza ordine del re. È singolare che siano messi sullo stesso piano delle nazioni straniere anche i ducati di Spoleto e di Benevento. Il cap. 10 di Ratchis punisce invece le sedizioni promosse contro il proprio giudice, prevedendo però la possibilità di ricorrere direttamente al re in caso di violenza subita da parte del primo. Il cap. 11 punisce colui che osa promuovere o trattare una causa altrui, sia pure nell'interesse di una vedova, di un orfano o di una persona incapace, senza previa autorizzazione del re o del giudice. Il cap. 14 disciplina i reciproci rapporti tra gasindi (posti sotto la

³⁶ G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in “*La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*”, Atti del X Congresso Internazionale, Bologna 12-15 settembre 2001, MBAC – Direzione Generale degli Archivi, 5.

protezione del re) e i giudici. Astolfo al cap. 4 prevede la pena del pagamento del proprio guidrigildo e della perdita della carica per il giudice che fa commercio con un romano senza ordine del re. Altre pene sono stabilite nei capp. 8 e 9, sempre in Astolfo, per i giudici che trascurano i loro doveri o commettono illeciti.

Un terzo gruppo di norme disciplina l'attività in senso lato di volontaria giurisdizione: Roth. 176 demanda al giudice l'accertamento della lebbra che ha colpito un uomo e le conseguenze che ne derivano. Liutprando al cap. 74 prevede l'intervento del giudice in caso di divisione dei beni ereditari in presenza di un minore; al cap. 75 disciplina il caso di una causa promossa nei confronti di un bambino sotto l'età legale.

Nel quarto gruppo, sono quindi regolate le attività prettamente amministrative: Roth. cap. 375: obbliga il gastaldo (o un qualsiasi attore), preposto alla gestione delle corti regie o che abbia cose regie da amministrare, ad acquisire al patrimonio del re una donazione che riceve, salvo che gli venga attribuita per benevolenza dello stesso re. Liutp. cap. 80 prescrive al giudice la costruzione di carceri ipogee per punire i ladri.

Infine, un quinto gruppo di norme disciplina le funzioni militari dei giudici: Liutp. cap.83 raccomanda a tutti i giudici, in caso di guerra, di esentare dal servizio militare solo i Longobardi più poveri (che non hanno né case né terre)³⁷ obbligandoli però a prestare corvée per 3 giorni lavorativi la settimana.

Astolfo, coi cap. 2 e 3, detta norme dirette ad assicurare l'efficienza e la capacità bellica dell'esercito collegando l'armamento obbligatorio dei singoli guerrieri alle ricchezze personali detenute da ciascuno di essi (case massericie, iugeri di terreno o anche disponibilità monetaria), ma punisce (cap. 7) i giudici, gli sculdasci e gli attori che esentano dall'esercito uomini potenti, rimandandoli a casa.

4. Da questa sommaria disamina emerge che al gastaldo sono attribuite molte funzioni di impulso processuale ma che esse, in molti casi, hanno un contenuto

³⁷ Nell'VIII secolo con la fine delle guerre e con un lungo periodo di pace sociale, si verifica il fenomeno della progressiva proletarizzazione degli arimanni incapaci di adattarsi alle sedentarizzazione, alla coltivazione della terra o allo svolgimento di altre attività economiche (J. JARNUT, *Storia dei Longobardi*, Einaudi Editore, Torino, 98-99)

precettivo condizionato, nel senso che quando viene a conoscenza di un delitto il gastaldo non agisce *ex officio iudicis*, la sua legittimazione ad agire non è autonoma ma è subordinata, scatta soltanto ove manchi o ritardi l'azione di parte. La ragione di questa potestà giurisdizionale sussidiaria ed eventuale sta nel fatto che nel diritto longobardo manca il potere inquisitorio del giudice e l'impulso iniziale alla lite resta vincolato all'attività e all'iniziativa di parte³⁸. Il processo longobardo, in generale, nasce solo se c'è una accusa da parte del soggetto che si ritiene leso in quanto la tutela dei diritti³⁹, ciò che noi oggi chiamiamo giustizia, nasce in origine come un affare privato, come la giusta reazione di una famiglia rispetto al torto subito da un'altra famiglia. Chi esercita il potere, svolge al più la funzione di arbitro e controlla che la vendetta non trascenda e sia commisurata all'offesa. Fino a quando i Longobardi sono rimasti nomadi, una giustizia di genere privatistico, agile, senza organi pubblici preposti all'accertamento del crimine e alla punizione del reo, si confaceva alle loro esigenze di vita (tutta la famiglia rispondeva del delitto imputato a uno dei suoi membri, così come tutta la famiglia doveva partecipare a lavare l'offesa sofferta da un suo componente)⁴⁰. La vendetta privata, cioè la faida, era riconosciuta come un vero e proprio diritto⁴¹. Dopo la conquista dell'Italia e avere assimilato molti istituti della civiltà romana, con l'accresciuta autorità della monarchia⁴², i Longobardi avvertono l'esigenza di superare tale primordiale concezione della giustizia e di darsi norme, seppure embrionali, di un giudizio slegato dalla mera faida, in grado di garantire la giustizia e la pace sociale senza ricorrere alla violenza arbitraria e incontrollata. L'obiettivo del processo è enunciato da Rotari nel cap. 74: porre fine all'inimicizia⁴³ (faida) insorta tra le famiglie dell'offensore e dell'offeso a seguito di un crimine,

³⁸ SINATTI D'AMICO, op. cit. 38.

³⁹ G. CASSANDRO, *La tutela dei diritti nell'alto medioevo*, Cacucci, Bari 1951

⁴⁰ G. SALVIOLI, *Trattato di Storia del Diritto Italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, UTET, Torino 1908, 768.

⁴¹ C. AZZARA, *Introduzione al testo*, in C. AZZARA – S. GASPARRI (a cura di) *Le leggi cit.*, li

⁴² C. CALISSE, *Storia del Diritto Italiano*, ed. Barbera, Firenze 1903, 237.

⁴³ *Inimicitia* esprimeva non tanto antipatia, odio e ostilità, ma guerra: non uno stato d'animo ma uno stato di pericolosa tensione, un conflitto in atto continuamente pronto a riaccendersi, e non solo e soltanto tra due persone ma tra due gruppi parentali (A. MARONGIU, *La legittimazione della vendetta nell'Editto*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi*, CISAM, Spoleto 27 - 30.09.1951, 402)

evitando che la lite sfoci in una catena inarrestabile di vendette private⁴⁴. Grazie a questa evoluzione, alla faida viene sostituito il pagamento di una composizione⁴⁵, cioè di una somma di denaro; la moneta diventa il metro di misura per la punizione degli illeciti e dei crimini⁴⁶.

Tuttavia i compilatori longobardi non vietano del tutto la violenza, ma solo quella ritenuta ingiusta, sicchè il potere giurisdizionale nasce solo per punire i crimini più gravi, quali gli attentati contro il re e la sicurezza del regno nonché i vari casi di omicidio tentato o consumato. In molti altri casi la violenza è consentita e giustificata fino al punto da punire chi si oppone ad essa e, in tali casi, il giudice interviene solo se i parenti rifiutano o ritardano la vendetta. Per esempio, Roth. cap.13 punisce con una pena molto grave, 900 solidi d'oro, colui che impedisce o nega il suo aiuto a chi si accinga a compiere la vendetta nell'intento di uccidere il servo che abbia ammazzato il suo padrone⁴⁷. Nel caso già ricordato di Roth. cap. 189, in caso di fornicazione, i parenti hanno la vendetta sulla donna colpevole, ma, se essi tardano a vendicarsi, il potere pubblico si sostituisce e opera perchè sia giudicata. Idem nel caso disciplinato da Roth cap. 221. Normalmente il marito esercitava la vendetta contro la moglie che lo avesse meritato (es. per aver tramato per la morte del marito), fino a ucciderla; solo se l'avesse uccisa incolpevolmente era passibile di una composizione di 1.200 solidi ad istanza dell'attore del re (Roth. cap 200). Per Roth. cap. 212, se il marito scopre la moglie in flagrante adulterio, ha la facoltà di uccidere entrambi gli amanti e se li ha uccisi non è perseguibile né passibile di alcuna pena.

⁴⁴ F. ROGGERO, 'Per guadium et fideiussorem', *La wadia germanica nelle glosse della Lombarda*, ed. Viella, Roma 2003, 21-22

⁴⁵ «Il sistema della composizione pecuniaria, che evita rappresaglie e vendette e ristabilisce l'amicizia, non è stato inventato da Rotari. Lo avevano introdotto i suoi predecessori (*antiqui nostri*, dice). Egli non fa che rafforzarlo accrescendo l'entità delle somme ossia l'importo della composizione dovuta (...) tale aumento viene da lui sancito non tanto come mezzo per prevenire delitti contro la persona, bensì per smorzare l'ira degli offesi e cioè, in sostanza, per favorire l'applicazione del sistema della composizione». A. MARONGIU, *op. cit.*, 402-403.

⁴⁶ Col pagamento della composizione, l'ordinamento considera chiusa la faida senza possibilità per l'offeso di reclamare ulteriormente né di coltivare altri propositi di vendetta: alla fine pagata la composizione, stabilisce Rotari, «rimanga l'amicizia» (cap.74).

⁴⁷ MARONGIU, *La legittimazione*, cit., 401.

Un altro caso di violenza lecita è la reazione allo spoglio possessorio avvenuto da meno di cinque anni: in tal caso non è previsto il ricorso al giudice in quanto lo spogliato poteva farsi giustizia da sé e rientrare per le vie di fatto nel possesso del bene. Il ricorso è esperibile, a norma del cap. 228 Roth, solo se lo spoglio dura da cinque anni o più. Peraltro, una delle prove dirette ad accertare la verità nei processi, in alternativa al giuramento, è la pugna, cioè il duello. Nelle norme esaminate il gastaldo (o lo sculdascio) ha azione solo in caso di inerzia dei parenti o di colui al quale spetta la vendetta.

Altri casi di vendetta lecita sono in Liutprando. Liutp. cap. 64, nel caso in cui un servo viene sorpreso a rubare, prevede che il derubato o il suo padrone possono ucciderlo e, solo se non lo fanno né l'uno né l'altro, interviene la corte regia per punirlo. Liutp. cap 121 autorizza il marito ad esercitare la vendetta sulla moglie, con una punizione corporale o vendendola come schiava, se la donna ha acconsentito a farsi mettere le mani in seno o sul petto o su qualche altro posto disonorevole da un estraneo.

Va ricordato, infine, che a Liutprando si deve l'ambizioso disegno, politico e legislativo a un tempo, di porre sotto controllo la consuetudine, nell'intento di rafforzare la monarchia, mediante l'emaneazione di disposizioni relative al processo, da quelle sul regolamento dell'appello, a quelle di modifica del sistema probatorio tradizionale e a quelle, infine, per reprimere il falso⁴⁸.

5. I poteri processuali del giudice sono essenzialmente due: la composizione della lite e l'assegnazione della prova (*sacramentum iudicatum*).

La composizione è prevista in due casi: 1) ove il chiamato in causa ammetta la verità dell'accusa: in tal caso manca la decisione di prova; 2) dopo aver negato l'accusa, il chiamato in causa non riesca a purificarsi; in tal caso, a seguito di esperimento sfavorevole del giuramento, la *compositio* è frutto della decisione del giudice che emana una sentenza di condanna.

⁴⁸

MOR, *I gastaldi* cit., pp.409-415; SINATTI D'AMICO, op. cit., 222-223.

Nel primo caso (ammissione dell'accusa), le consuetudini non dicono se il giudice deve intervenire a regolare la *compositio*. L'Editto fissa in molti casi (dal cap. 43 al cap. 142) la misura pecuniaria della *compositio* ma in tutti questi casi è necessaria e preliminare la valutazione del bene (in caso di danneggiamento o perdita di esso) o della persona (manca la determinazione del guidrigildo dell'uomo libero): quando l'Editto non affida ad altre persone la stima del valore dei beni o delle persone, interviene il giudice a regolare la *compositio*⁴⁹. In caso di omicidio, per esempio, l'obbligo di «*componere ipsum mortuum; sicut adpretiatum fuerit*» varia: per gli aldi e per tutti i servi Rotari fissa il prezzo dovuto, ma lascia indeterminato il prezzo dell'uomo libero. Nel caso di uccisione del figlio di un servo massaricio (in caso di omicidio di quest'ultimo, secondo Roth. cap. 132, la composizione era di venti solidi), la legge (cap. 137) espressamente affida al giudice il compito di valutare il guidrigildo del ragazzo (*arbitraretur a iudice*) a seconda dell'età e della capacità lavorativa (*secundum aetatem habuit aut qualem lucrum facere potuit*). Tale attività del giudice non rientrava nella sua funzione giurisdizionale sicchè agiva quale persona autorevole (come appartenente alla categoria dei *boni homines*) e non già come magistrato⁵⁰.

Poiché il processo nasce nel momento in cui il chiamato in giudizio nega l'accusa, l'ordinamento assegna al giudice il potere di emettere una sentenza con cui assegna la prova e ne ordina l'espletamento. Il provvedimento del giudice chiamato «*sacramentum iudicatum*» è «il titolo da cui discende, per le parti, l'obbligo di giurare (per il convenuto/accusato) e di ascoltare il giuramento (per l'attore/accusatore), entrambi sanzionati con la soccombenza nella causa»⁵¹.

L'Editto prevede poteri precisi in capo al giudice sia nell'assegnare le prove sia nel regolare il loro espletamento. Come si è detto, le prove fondamentali del processo

⁴⁹ SINATTI D'AMICO, op. cit. 52.

⁵⁰ SINATTI D'AMICO, op. cit. 5-54. Liutprando fissò i prezzi precisi anche per gli uomini liberi prevedendo un minimo e un massimo entro cui poteva oscillare la valutazione; ovviamente le cifre non sono fissate a suo arbitrio da Liutprando ma si rifanno alla tradizione (*consuetudo*), consuetudine esistente anche ai tempi di Rotari per cui il giudice doveva – applicando principi tradizionali – fissare la *compositio* rispettando i valori consuetudinari (SINATTI D'AMICO, op. cit. 62).

⁵¹ ROGGERO, 'Per *gudiam et fideiussorem*', cit. 21 nota 8.

longobardo sono il giuramento e il duello, in minor misura la *cartola*. Nella prova del duello, colui che scende in campo per sostenere un duello (*camphio*) deve essere rivestito solo delle armi necessarie al combattimento e non deve avvalersi di poteri magici derivanti da erbe stregate e da altri sortilegi (Roth. cap. 368). In caso di sospetto, *inquiratur ad iudicem*, il giudice deve intervenire personalmente a controllare se il campione abbia su di sé queste erbe malefiche. Il campione non deve solo giurare solennemente che non reca su di sé le erbe malefiche, ma deve farlo davanti al giudice «*dicere ante iudice*» (Roth. cap. 368). Il duello è previsto in Rotari in alternativa al giuramento nei seguenti casi: in ipotesi di accusa di un crimine punibile con la morte (cap. 9), di accusa contro una ragazza o una donna libera chiamata strega o prostituta (cap. 198), o in quello di donna accusata di tramare per la morte del marito (cap. 202), o di accusa di adulterio (cap. 213).

La funzione precipua del giuramento è quella di consentire all'accusato (*homo pulsatus*) di *se eduniare* cioè di discolarsi: lo scopo dell'istituto è quello di eliminare la controversia vanificando l'accusa. Il giuramento non tende alla ricerca della verità ma a fornire i mezzi di difesa alle parti e modi di decisione incontrovertibile delle liti⁵². Ciò che conta è il *probatum* cioè il risultato che si consegue con l'espletamento dei mezzi di prova previsti dall'Editto⁵³, non il *certum* né tantomeno il *verum*.

Si distinguono due tipi di giuramento: quello che contesta l'intero contenuto dell'accusa e quello che pur non contestando il fatto, mira a discolarsi invocando una esimente (stato di necessità). Nella fattispecie prevista da Roth. cap. 198, giurando di aver agito in stato d'ira permette all'accusato di pagare la composizione di soli venti solidi anziché pagare il *guidrigildo* della donna accusata (ingiustamente) di crimine nefando. Altri esempi in Roth. cap. 231 (della serva comprata), cap. 229 (colui che vende un bene altrui), cap. 232 (acquisto di un cavallo altrui): il principio generale comune a queste norme è che col giuramento l'accusato giuri di aver agito senza conoscere la frode, di non essere un ladro, né complice di un ladro. Così anche chi ha

⁵² SINATTI D'AMICO, op. cit., 89.

⁵³ SINATTI D'AMICO, ivi, 25.

pignorato un bene erroneamente (Roth. cap. 248) deve giurare di averlo fatto per errore senza alcuna cattiva intenzione.

Ci si è chiesti se i sacramentali giurino *de credulitate* o *de veritate*. La risposta al quesito sta nel distinguere la legislazione di Rotari da quella successiva in quanto emanate in epoche diverse. Mentre in Rotari il giuramento non tende alla ricerca della verità ma a fornire mezzi di difesa alle parti e modi di decisione incontrovertibile delle liti, la legislazione successiva rispecchia sensibilità maturate a seguito delle trasformazioni intervenute nella società longobarda. Oltretutto il giuramento *de credulitate* o *de veritate* non sono tipici del diritto longobardo ma del processo canonico⁵⁴. Nella mentalità barbarica, tipica dell'Editto di Rotari, l'essenziale che la legge appresti un mezzo di difesa per chi è chiamato in giudizio, disinteressandosi del modo in cui la parte si servirà di quel mezzo: dell'eventuale «cattivo uso che l'accusato farà non avrà a rispondere all'ordinamento umano»⁵⁵ bensì a Dio.

Con Liutprando c'è un cambio di prospettiva: la verità non è più qualcosa che sta sopra e aldilà della legge, come in Rotari, ma un bene che l'uomo deve conquistare nella sua coscienza, con l'aiuto della legge umana⁵⁶.

L'opera legislativa di Grimoaldo, pur avendo emanato poche modifiche all'Editto, è molto importante. In materia di possesso, stabilisce un principio generale di grande importanza e cioè che se viene convenuto in giudizio chi abbia posseduto «*casas, familias vel terras*» per più di trenta anni, costui possa difendersi semplicemente giurando, vietando espressamente il duello in tali casi. Attraverso una norma processuale Grimoaldo sancisce l'acquisizione nell'ordinamento giuridico longobardo dell'istituto dell'usucapione, tipico del diritto romano. Il possesso, cioè il rapporto di fatto con la cosa, «diventa l'elemento centrale, si eleva a titolo mediante la sentenza»⁵⁷. La successiva legislazione di Liutprando conferma lo sviluppo contenuto

⁵⁴ SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie* cit., 89.

⁵⁵ SINATTI D'AMICO, *ivi.*, 90.

⁵⁶ SINATTI D'AMICO, *ivi.*, 92.

⁵⁷ G. DIURNI, voce *Possesso*, (diritto intermedio), in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIV, Milano 1985, 477.

in Grimoaldo. Il cap. 54 di Liutprando conferma la norma introdotta da Grimoaldo stabilendo che il possesso ultratrentennale prevale ed è opponibile anche nei confronti di chi può esibire un documento di donazione. Altre importanti norme in tema di possesso sono dettate da Liutprando nei capitoli 70 e 78. Il cap. 70 estende ai beni indivisi, nei rapporti interfamiliari, la norma dell'acquisto della proprietà mediante il possesso quarantennale: il possessore che giura sui Vangeli di aver avuto dal padre o da altro parente i beni di che trattasi, può tenerli e continuare a possederli come propri, eccetto il caso di compossesso cioè di possesso in comune cogli altri coeredi. Col cap.78 Liutprando, sempre in tema di possesso, introduce l'usucapibilità dei beni pubblici mediante il possesso continuato e ininterrotto per 60 anni.

6. In conclusione, e in linea di massima, il processo longobardo si articolava nelle seguenti fasi:

1. Comparizione davanti al titolare della funzione giudiziaria (duca, gastaldo, sculdascio) delle parti senza assistenza di difensori. Le norme tacciono a proposito della fase introduttiva del giudizio. Né l'Editto nè le leggi successive ci dicono come inizia il processo. Questa materia appartiene alle *cawarfidae* non tradotte in *ius scriptum*. Quindi era la consuetudine che suppliva. Nessun dubbio che essa avvenisse ad impulso di parte: la parte andava a casa della controparte e gli intimava di comparire entro 7 notti o 14 notti, i termini si contavano a notti, davanti al giudice.
2. «*Interpellatio*» dell'attore, cioè la formulazione davanti al giudice della domanda o dell'accusa.
3. Interrogatorio o comunque replica dell'accusato circa la verità dell'accusa mossa nei suoi confronti.
4. In caso di ammissione dell'accusa avveniva la composizione, come dobbiamo detto.

5. Ove il chiamato in giudizio negasse l'accusa, il giudice ordinava lo scambio reciproco della *wadia* (o *guadia*)⁵⁸.
6. Dopo lo scambio della *wadia*, seguiva l'assegnazione delle prove che era contenuta nel *sacramentum iudicatum*, cioè nella sentenza di prova emessa dal giudice. Spesso, prima del giuramento da parte dei testimoni (chiamati «*sacramentales*» perché il giuramento era detto «*sacramentum*»), avveniva che l'attore e il convenuto raggiungessero un accordo, la cosiddetta *convenientia*, o che una delle parti si ritirasse lasciando il campo all'avversario, per evitare conseguenze più gravi⁵⁹.
7. Il giuramento è spesso preceduto o accompagnato dall'ispezione dei luoghi, che avveniva cronologicamente in un momento successivo al dibattimento. Il giudice fissa la data per andare sui luoghi, fare l'ispezione del fondo e quindi procedere al giuramento. Colui che doveva giurare, col Vangelo o con le armi consacrate in mano, a seconda del valore della causa⁶⁰, perlustrava il fondo e quindi giurava.
8. Dopo il giuramento il giudice ordinava la restituzione del bene o il pagamento della somma dovuta.

⁵⁸ Poiché nell'ordinamento giuridico longobardo manca l'esecuzione forzata eseguita da organi pubblici a ciò deputati, la *wadia* è lo strumento con il quale le parti si promettono reciprocamente di eseguire il giudicato di prova emesso dal giudice nominando un fideiussore, che, in caso di esito sfavorevole della lite, assume l'obbligo di pagare la composizione pecuniaria fissata dal giudice in base all'Editto e/o di dare esecuzione al giudicato colla consegna del bene controverso (MASTRANGELO, *Un giudicato longobardo* cit., 316).

⁵⁹ F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età Normanno-Sveva*, in G. NICOLAJ (a cura di), *La Diplomatica dei documenti giuridici (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, X Congresso internazionale de la Commission Internationale de Diplomatique, Bologna 12-15 sett. 2001, MBAC – Direzione Generale degli Archivi. 2004, 529-530.

⁶⁰ Roth. cap 359 distingue tre scaglioni di valore: 1) le cause del valore pari o superiore a 20 solidi; 2) quelle di valore inferiore a 20 e fino 12 solidi; 3) quelle di valore inferiore a 12 solidi. Per le prime la norma dispone che il giuramento debba avvenire sul Vangelo (*ad Evangelia Sancta*); per le seconde sulle armi consacrate (*ad arma sacrata*); per le altre di valore inferiore si giura sulle armi semplicemente. A seconda del valore varia il numero dei '*sacramentales*', cioè dei testimoni, da addurre dalle parti. Nelle cause di valore pari o superiore a 20 solidi, occorrono 12 testimoni di cui sei da parte dell'accusatore/attore, il settimo è l'accusato/convenuto e altri cinque sono adottati da quest'ultimo. Per le cause di valore oscillante tra 20 e 12 solidi, i sacramentali sono sei in tutto, tre per parte; se il valore è inferiore a 12 solidi, giurano solo in tre: l'accusatore, l'accusato e un terzo indicato da quest'ultimo.

9. L'ultima fase, eventuale, è la redazione, su richiesta della parte vittoriosa, ma su ordine del giudice della «*notitia iudicati*» o del «*brebe*» da parte di un notaio, di solito un ecclesiastico, cui seguiva la sottoscrizione da parte del giudice e dei *boni homines*.

BIBLIOGRAFIA

- A. AMATI, *Un'eredità longobarda in terra di Bari: il diritto consuetudinario*, in *Presenze longobarde in Italia, Il caso della Puglia*, (a cura di L. Sinisi), Ed. Longo, Ravenna 2007, pag. 130 ss.
- AA. VV., *Magistra Barbaritas (I Barbari in Italia)*, Libri Scheiwiller, Milano 1984.
- AA. VV., *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Storia d'Italia (diretta da G. Galasso), III, Torino 1983, ristampa 2002.
- p. L. ABATANGELO, o.f.m., *Chiese Cripte e affreschi itali bizantini di Massafra*, Taranto 1966.
- A. P. ANTHROPOS, *L'Età Longobarda a Pavia, a Benevento in Puglia*, Fasano 1989, voll. I e II
- ARCHEOGRUPPO di Massafra, *Ricerche archeologiche negl'insediamenti rupestri medioevali*, Comune di Massafra, 1974.
- F. ARIES– G. DUBY, *La vita privata dall'Impero romano all'anno Mille*, Bari 2001.
- M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna 1999.
- C. AZZARA, *Tendenze e novità nella riflessione storica sul periodo Longobardo*, in *Quaderni Friulani di Archeologia*, Anno XVIII, N. 1 – Dicembre 2008, pagg. 51-55.
- IDEM, «... *quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisset*». *Consuetudine e codificazione nell'Italia Longobarda*, in S. GASPARRI (a cura di), *Alto medioevo mediterraneo*, Firenze University Press, Firenze, 2005, 252.
- C. AZZARA e S. GASPARRI (a cura di), *Le leggi dei Longobardi*, Roma 2005.
- G. BARNI, voce *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIV, Torino 1967.
- A. BARTOLI LANGELI, *Notai*, Roma 2006.
- D. BELLACOSA, *Il mundio sulle donne in Terra di Bari*, Napoli 1906 (ristampa anastatica) Forni 1984.
- G. BLANDINI, *Il tempo nel diritto privato longobardo*, Roma 1891.
- G. P. BOGNETTI *Tradizione longobarda e politica bizantina nelle origini del ducato di Spoleto*, in IDEM., *L'età longobarda*, III, Milano 1967,
- F. BRANDILEONE, *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, Bari 1970.
- F. BRANDILEONE, *L'Italia bizantina e la sua importanza nella storia del diritto italiano*, in *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, (ristampa) Bari 1970.
- F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, Giuffrè editore, Milano 1954.
- C. CALISSE, *Storia del Diritto Italiano*, ed. Barbera, Firenze 1903.
- R. CAPRARA, *Banditismo e pirateria*, in AA.VV., *Le Torri costiere per la difesa anticorsara in Provincia di Taranto*, Firenze-Taranto 1982.

- IDEM, *La chiesa rupestre di San Marco a Massafra*, Firenze 1979.
- IDEM, *Status quaestionis a proposito delle conoscenze storiche riguardanti la condizione giuridica delle aree delle 'vicinanze' ipogeiche di Massafra*, Sassari 1991.
- IDEM, *Sull'origine e il nome di Massafra*, Fondazione 'P. Loreto', Massafra 1995.
- IDEM, *Una chiesa rupestre dedicata a S. Lorenzo da Massafra*, in Archeogruppo 4, Bollettino dell'Archeogruppo 'E. Jacovelli', Massafra 1997.
- IDEM, *La chiesa rupestre di San Leonardo a Massafra*, Archeogruppo 1998.
- IDEM, *Società ed economia nei villaggi rupestri. La vita quotidiana nelle gravine dell'arco jonico*, Fasano 2001.
- R. CAPRARA – F. DELL'AQUILA, *Il Villaggio rupestre della Gravina Madonna della Scala a Massafra*, Dellisanti editore, Massafra 2007.
- F. CARABELLESE, *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medio Evo*, (ristampa fotolitica), Bari 1960.
- A. CARUCCI (a cura di), *Erchemperto, Storia dei Longobardi*, Salerno 1985.
- G. CASSANDRO, *La tutela dei diritti nell'Alto Medioevo*, Bari 1951.
- P. CESARETTI, *I Longobardi in Procopio*, in F. LO MONACO e F. MORES (a cura di), *I Longobardi e la storia, un percorso attraverso le fonti*, Viella ed., Roma 2012.
- C. COLAFEMMINA, *Nozze nella Oria ebraica del secolo IX*, Oria 1988.
- S. M. COLLAVINI, *Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, Atti del XVI Congresso internazionale di Studi sull'alto Medioevo, CISAM, Spoleto 20-23 ott.2002 – Benevento 24.27 sett. 2002.
- . COSTAMAGNA, *Notaio* (dir. interm.), in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXVIII, Milano 1978, pag.559-564.
- P. DALENA (a cura di), *Mons Rotarius (alle radici di un castellum longobardo)*, Bari 2006.
- F. DELL'AQUILA, *Goffredo il Normanno conte di Conversano*, Bari 2005.
- C. D'ANGELA, *Le origini cristiane*, in IDEM, *Taranto medievale*, Soc. di Storia Patria per la Puglia, Taranto 2002.
- G. D'ENRY – C. LAMBERT (a cura di), *Il popolo dei Longobardi meridionali (570 – 1076), testimonianze storiche monumentali (Atti del convegno – Salerno 28.6.2008)*, Salerno 2009.
- F. P. DE STEFANO, *Romani, Longobardi e Normanno – Franchi della Puglia nei secoli XV-XVII*, Napoli 1979.
- F. P. DE STEFANO, *La Prammatica 'De Antefato' nella dottrina e nella prassi della Puglia, (ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi)*, Napoli 1986.
- P. DELOGU, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La Giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Settimane di studio del CISAM, tomo I, Spoleto 1997, 263.
- PAOLO DIACONO, *Storia dei Longobardi*, III, 33, in L. CAPO (a cura di), Fondazione L. Valla – A. Mondadori editore, 1992
- A. DIMURO, *L'azienda curtense nel Mezzogiorno longobardo tra storia e archeologia*, in *Quaderni Friulani di Archeologia*, Anno XVIII, N. 1 – Dicembre 2008, pagg.

- A. DIMURO, *Mezzogiorno longobardo (Insediamenti, economia e istituzioni tra Salerno e il Sele)*, Bari 2008.
- G. DIURNI, voce *Possesso (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIV, Milano 1985.
- G. DUBY, *Le origini dell'economia europea (Guerrieri e contadini nel Medioevo)*, Bari 2004.
- V. VON FALKENAUSEN, *I Longobardi meridionali*, in AA.VV., *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO), vol. III, Torino 2000.
- V. FARELLA, *La Chiesa di Taranto nell'Alto Medioevo*, in *La Chiesa di Taranto* (a cura di C.D. Fonseca), Galatina 1977.
- C.D. FONSECA, *La Chiesa di Taranto tra il primo e il secondo Millennio*, in *Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del Mezzogiorno medievale*, Galatina 1987.
- IDEM, *Longobardia minore e Longobardi nell'Italia meridionale*, in *Magistra Barbaritas – I Barbari in Italia*, Libri Scheiwiller, Milano 1984
- C.D. FONSECA – F. LEMBO, *Il Centro Storico di Massafra*, in *Annali dell'Università di Lecce, Facoltà di Lettere e Filosofia (1975-76)*, vol. VII.
- G. GAY, *L'Italia Meridionale e l'Impero Bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1017)*, Parigi 1904 (ristampa anastatica 2001).
- V. GALLO, *Origine e vicende della Città di Massafra*, Napoli 1916.
- G. GASPARRE, *Croce pomellata da Statte*, in *Giornate internazionali di studio in Terra Jonica – L'Habitat rupestre nell'Area Mediterranea Massafra-Palagianello* 29-31 ott. 2010, Archeogruppo 2011, 151
- S. GASPARRI, *La memoria storica dei Longobardi*, in *Le Leggi dei Longobardi* (a cura di C. AZZARA e S. GASPARRI), Roma 2005.
- S. GASPARRI (a cura di), *Il regno dei Longobardi in Italia*, *Archeologia, società e istituzioni*, Spoleto 2004.
- L. GASPERINI, *Il Municipio tarentino. Ricerche epigrafiche*, in AA. VV., *Terza miscellanera greca e romana*, Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la Storia antica, fascicolo 21°, Roma 1971.
- J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico, Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo (Milano) 1998.
- IDEM, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989.
- L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, V, Napoli 1802.
- V. A. GRECO, *Masserie e Massafresi, Economia, società e paesaggio agrario nel Tarantino occidentale in Età Moderna*, Manduria 2005.
- P. GRILLO, *Cavalieri e popoli in armi (Le istituzioni militari nell'Italia medievale)*, Bari 2008.
- P. GROSSI, *L'Europa del Diritto*, Laterza Editore, Bari 2008,
- F. F. GUERRIERI, *Possedimenti temporali e spirituali dei Benedettini di Cava nelle Puglie, Parte I: Terra d'Otranto*, Trani 1900.
- E. JACOVELLI, *S. Maria della Scala*, Massafra 1963.

- IDEM, *Massafra la Città e il Territorio*, Massafra, 1981.
- J. JARNUT, *Storia dei Longobardi*, Torino 1995.
- R. IURLARO, *Crux Aselli*, in *Archivio Storico Pugliese*, Soc. Storia Patria Puglia, I-IV, Bari 1974, 633-637.
- T. LECCISOTTI, *Le pergamene latine di Taranto nell'Archivio di Montecassino*, in *Archivio Storico Pugliese*, Anno XIV, 1961.
- P. S. LEICHT, *Storia del Diritto Italiano*, Milano 1966.
- M. LENTINI, *Mottola e la sua storia*, Taranto, 1935.
- R. LICINIO, *L'organizzazione del territorio fra XIII e XV secolo*, in AA.VV., *La Puglia fra Medioevo ed Età Moderna – Città e campagna*, Milano 1981.
- R. LICINIO, *Masserie medievali (masseria, massari e carestie da Federico II alla Dogana delle Pecore)*, Bari 1998.
- F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età Normanno-Sveva*, in G. NICOLAJ (a cura di), *La Diplomatica dei documenti giuridici (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, X Congresso internazionale de la Commission Internationale de Diplomatique, Bologna 12-15 sett. 2001, MBAC – Direzione Generale degli Archivi. 2004, p.529 ss.
- A. MARONGIU, *La legittimazione della vendetta nell'Editto*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi*, CISAM, Spoleto 27 -30.09.1951.
- IDEM, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1976.
- J. M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, in S. GASPARRI (a cura di), *Il Regno dei Longobardi in Italia, Archeologia, società e istituzioni*, CISAM, Spoleto 2004, 345
- IDEM, *La vita quotidiana nell'Italia Meridionale al tempo dei Normanni*, Milano 1997.
- G. MASI, *Sulla riforma dei contratti agrari nei possedimenti della Chiesa in Puglia nella seconda metà del XVI secolo*, in *Studi di storia pugliese in onore di G. Chiarelli*, Galatina, 1973.
- A. MASSAFRA – B. SALVEMINI (a cura di), *Storia della Puglia, 2, Dal Tardo Impero romano al 1350*, Bari 1999.
- IDEM, *Storia della Puglia, 1, Dalle origini al Seicento*, Bari 2005.
- Chiara MASTRANGELO, *Il Catasto Onciario di Massafra (1749)*, tesi di laurea 1966.
- G. MASTRANGELO, *Contributo sull'origine e sul regime dominicale delle vicinanze ipogeiche di Massafra*, in *Archeogruppo 2, Bollettino dell'Archeogruppo E. Jacovelli*, Massafra 1992.
- IDEM, *Su un'antica servitù di pascere, di legnare e di addacquare esercitata dai massafresi sulla Difesa di San Marco dei Lupini in Tenimento di Palagiano*, in *Archeogruppo 3, Bollettino dell'Archeogruppo "E. Jacovelli"*, Massafra 1995.
- IDEM, *Contributo sui demani comunali di Massafra*, Fondazione 'P. Loreto', Massafra 1997.

- IDEM, *Contributo sull'origine dei pozzi di uso pubblico: vicende e primo censimento dei pozzi e delle cisterne 'universali' del territorio di Massafra*, in Archeogruppo 4, Bollettino dell'Archeogruppo E. Jacovelli, Massafra 1997.
- IDEM, *Brevi note storiche sul Castello, il fossato, le mura medievali, i molini baronali e la chiesa di S. Toma a Massafra*, in Archeogruppo 5, Bollettino dell'Archeogruppo E. Jacovelli, Massafra 2002.
- IDEM, *La Vergine, la Cerva e la Scala*, note storico – archeologiche sulle leggende cervine, sui nomina attribuiti alla Vergine, sull'iconografia dell'affresco, su chi l'ha dipinto e quando, sull'iscrizione del CII, sul Monastero sito nella 'Farmacia', Archeogruppo E. Jacovelli e Comitato Festa Patronale (a cura di), Massafra 2004.
- IDEM, *Il regime dominicale del territorio delle Gravine dal tardo antico all'eta' moderna*, in R. -CAPRARA – F. DELL'AQUILA, *Il Villaggio rupestre della Gravina Madonna della Scala a Massafra*, Massafra 2008.
- IDEM, *Un giudicato longobardo del 970 in Terra d'Otranto*, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno IV, Cacucci, Bari 2011, 299 – 321.
- IDEM, *Gli usi civici a Massafra e a Martina Franca*, in F. MASTROBERTI (a cura di), *La testa di Medusa – Storia e attualità degli usi civici – Atti del convegno di Martina Franca del 5.10.2009*, Cacucci editore, Bari 2012
- E. MASTROBUONO, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del secolo XIV*, Bari 1969
- C. MICHELOZZI, *Il Notariato secondo la nuova legge italiana*, Firenze 1880.
- C. G. MOR, voce *Gastaldo*, in Nov. Dig. It., vol. VII, Torino 1961.
- IDEM, *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi CISAM*, Spoleto 1951, 412 - 414.
- D. MOREA, *Il Chartularium del Monastero di S. Benedetto di Conversano*, Montecassino 1892, ristampa anastatica Forni ed. 1976.
- G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in “*La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*”, Atti del X Congresso Internazionale, Bologna 12-15 settembre 2001.
- F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari, Periodo greco (939-1071)*, Bari 1900, ristampa anastatica, Bari 1964 (CDB IV)
- A. PALERMO, voce *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XX, Torino 1975.
- R. PALMISANO, *Palagianello Le origini – Il feudo*, Mottola s.d..
- B. PARADIDI, *Studi sul Medioevo giuridico*, Voll. I e II, Roma 1987
- P. PEDUTO, *Insedimenti Longobardi nel Ducato di Benevento*, in *Il Regno dei Longobardi in Italia*, Spoleto 2004.
- G. PEPE, *Il Medio Evo barbarico d'Italia*, Torino, Einaudi, 1945.
- A. PRATESI, *Genesi e forme nel documento medievale*, Roma, Juvence, 1987.
- G. PRINCI BRACCINI, *Termini germanici per il diritto e la giustizia: sulle tracce dei significati autentici attraverso etimologie vecchie e nuove*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secolo V-VIII)*, Settimane di studio C.I.S.A.M., 7-13 aprile 1994, Spoleto 1995, tomo II, 1086.

- D. RICCI, *Architettura* sub voce *Longobardi*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, vol. VII, Roma 1996.
 - F. ROGGERO, *'Per guadium et fideiussorem', La wadia germanica nelle glosse della Lombarda*, Viella editore, Roma 2003.
 - IDEM, *Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII)*, Roma 2008.
 - M. ROUCHE, *L'Alto Medioevo occidentale*, in F. Ariès – G. Duby, *La vita privata dall'Impero romano all'anno Mille*, Bari 2001.
 - S. RUSSO, *La società rurale: dai bracciali ai braccianti*, in A. Massafra e B. Salvemini (a cura di), *Storia della Puglia 2. Dal Seicento a oggi*, Bari 2005.
 - G. SALVIOLI, *Trattato di Storia del Diritto Italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino 1908.
 - N. SANTAMARIA, *Il feudo, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli 1881, ristampa Forni ed. 1985.
 - O. SANTORO, *Cronotassi dei Vescovi di Taranto*, in C. Dell'Aquila (a cura di), *Cronotassi Iconografica e Araldica del Vescovi Pugliesi*, Bari 1980.
 - C. SCHWARZENBERG, voce *Processo civile (Storia del Diritto)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIII.
 - F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel Diritto Longobardo*, Milano 1968.
 - L. SINISI (a cura di), *Presenze Longobarde in Italia (Il caso della Puglia)*, Ravenna 2007.
 - V. A. SIRAGO, *Puglia e Sud Italia nelle 'Varie' di Cassiodoro*, Bari 1987.
 - K. TOOMASPOEG, *Decimae (Il sostegno economico dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno nel XIII secolo)*, Viella editore, Roma 2009.
 - D. VENDOLA, *Rationes Decimarum Regni Neapoletani*, Città del Vaticano 1939.
 - G. VISMARA, *Scritti di Storia Giuridica, 1, Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano 1987.
 - IDEM, *Scritti di Storia Giuridica, 2, La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano 1987.
 - IDEM, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1975.
 - G. VALLONE, *Feudi e Città, Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese, Galatina 1993*
 - IDEM, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, Roma, 1999.
 - M. VITERBO (Peucezio), *Storia della Puglia, II, L'Età di mezzo*, Schena editore, Fasano 1987.
 - H. ZIELINSKI (a cura di), *I Diplomi dei duchi di Benevento*, in *Codice Diplomatico Longobardo, IV/2*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2003
-

ⁱ L'Autore desidera ringraziare il prof. Francesco Mastroberti (Università degli Studi di Bari- sede di Taranto) per la preziosa assistenza nella redazione di questo scritto, l'avv. Domenico Mastrangelo per la redazione dell'abstract in inglese e la signora Concetta de Liso per la impagabile collaborazione prestata nell'impaginare e nel correggere le varie bozze del lavoro.